



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 57**

Riunione del 11 luglio 2012

60.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Santuz Paolo - tesserato

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
-Avv. Francesca Romana Pettinelli	-Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 19 Giugno 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Santuz Paolo, *“per aver, in violazione artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT, sottoscritto, nella sua qualità di delegato del Presidente del C.R. FIPAV Friuli Venezia Giulia, un attestato, utile per la partecipazione al Torneo Memorial Cornacchia, svoltosi a Pordenone in data 7-9/4/2012, ove la data di nascita dell'atleta Pavlovic Dragan veniva indicata in modo errato, così consentendosi che lo stesso partecipasse a più gare del detto torneo nonostante fosse fuori limiti di età”*.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione del Sig. SANTUZ PAOLO per la riunione del 11 Luglio 2012 alla quale, presente per la Procura l'Avv. Spighetti, nessuno compariva per l'incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota del 9 Aprile 2012 la tesserata Michaela Cecot informava la Procura Federale che in occasione del torneo svoltosi a Pordenone nei giorni 7, 8 e 9 Aprile 2012 denominato “Memorial Cornacchia” e riservato alla categoria Under 19, era stato fatto giocare nelle fila della Selezione Regionale l'atleta Dragan Pavlovic, benché lo stesso fosse fuori limiti di età perché nato nel 1992. Ciò era stato reso possibile perché nell'attestato di identità sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale era stata indicata la data di nascita 23 Aprile 1993. Il Sig. Duilio Bunello, Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, faceva pervenire una nota nella quale dichiarava che la firma apposta sul predetto attestato non era la sua ma quella del Consigliere Delegato Ing. Paolo Santuz che si era occupato di preparare tutta la documentazione. Lo stesso Presidente non mancava di sottolineare l'impegno del Santuz nella promozione della pallavolo giovanile della regione e che sicuramente lo stesso era incorso in un incolpevole errore anche in considerazione che lo stesso Consigliere si era trovato a gestire contemporaneamente le pratiche burocratiche relative a tre rappresentative regionali e quattro infortuni. Infine, il Presidente sottolineava la circostanza che non era stato messo in grado di conoscere quali fossero le regole del



torneo, mai consegnate al Comitato Regionale e non presenti agli atti dell'Ufficio Campionati della Fipav Centrale. Dal canto suo il Santuz, ribadendo e documentando i suoi concomitanti pressanti impegni che lo vedevano al tempo coinvolto nel promuovere la pallavolo giovanile della regione, non disconosceva di aver formato e sottoscritto l'attestato di identità dell'atleta e nel contempo dichiarava di aver agito in buona fede e di essere incorso nella condotta assolutamente in maniera non volontaria. Anche l'atleta Dragan Pavlovic, faceva pervenire una sua dichiarazione nella quale precisava che non era al corrente delle regole del torneo al quale non avrebbe certo partecipato se avesse saputo dei limiti di età.

All'esito delle sopra esposte risultanze istruttorie, la Procura Federale, anche in considerazione della natura amatoriale del Torneo, escludeva ogni ipotesi di dolo in capo al Santuz, residuando in capo allo stesso una condotta meramente colposa consistita nel non aver posto la dovuta attenzione nella predisposizione della documentazione *de qua*, così consentendo l'illegittima partecipazione al torneo dell'atleta che aveva superato da un anno i prefissati limiti di età.

Da qui il deferimento e l'instaurazione del presente giudizio.

I fatti posti alla base del procedimento disciplinare di cui trattasi sono provati e, comunque, non contestati dall'incolpato.

Si ritiene di condividere l'assunto accusatorio in ordine alla volontarietà della condotta dell'incolpato che dunque deve essere sanzionato non già per aver posto in essere un comportamento intenzionale, ma per aver agito con colpa.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara l'incolpato responsabile per i fatti ascritti, come evidenziati, e per l'effetto dispone applicarsi la seguente sanzione:

- **SANTUZ PAOLO**: sospensione da ogni attività federale per giorni 15.

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai

Roma, 19 luglio 2012